



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO LICATA

ORDINANZA n. 23 /2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Licata:

- ACCERTATA** l'accidentalità e la pericolosità dovuta sia alla vetustà che alla mancanza di manutenzione ordinaria dei percorsi pedonali e veicolari lungo tutto il tratto della Diga Foranea di Levante e della Diga Antemurale lato di Ponente del porto di Licata;
- CONSIDERATO** che la predetta situazione crea un concreto e reale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 04/2012 in data 20.04.2012, con la quale si approvava il regolamento del porto di Licata;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 04/2013 emanata in data 19.03.2013 inerente la disciplina sulla circolazione veicolare e il transito pedonale su un tratto della banchina della Diga Antemurale lato di Ponente del porto di Licata;
- RITENUTO** necessario pertanto dover emanare norme ai fini della sicurezza in genere e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- VISTI** gli atti d'Ufficio;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 63, 65, 66, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59,64,65,66,73,74 e 79 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA


- ART.1** A decorrere dalla data odierna, per motivi di sicurezza, sulla Diga Foranea di Levante del porto di Licata dalla radice fino al fanale verde e sulla Diga Antemurale lato di Ponente del porto di Licata dal tratto meglio evidenziato in planimetria fino ai due fanali rossi, **E' VIETATO**:
- l'espletamento di qualsiasi operazione portuale, il transito pedonale, la circolazione veicolare e ogni altro tipo di attività in genere.
- ART.2** Non sono soggetti al divieto di cui all'art. 1: il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata e delle forze di polizia in servizio; le unità del servizio 118, dei Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite; il personale e i mezzi delle società concessionarie di allevamenti ittici posti lungo le dighe, per ragioni connesse all'attività lavorativa delle stesse.
- ART.3** L'Autorità Marittima di propria motivata iniziativa o a seguito di documentata e ragionevole istanza può, qualora ritenuto opportuno:
- imporre condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla presente ordinanza;
- concedere deroghe.

- ART.4** Siano predisposti e posizionati a cura degli Enti locali e della Società Concessionaria del porto turistico Marina di Cala del Sole, in modo visibile presso i punti di ingresso delle due Dighe foranee e lungo i tratti interessati, gli appositi segnali monitori, recanti il divieto di accesso e il contenuto della presente Ordinanza.
- ART.5** I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni che dovessero essere causati a persone e/o cose, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo ovvero reato, nelle sanzioni previste dagli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.
- ART. 6** E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che sarò esposta all'albo di questo Comando e pubblicata sul sito istituzionale della Guardia Costiera.

Licata, 05.11.2014


IL COMANDANTE
T.V. (CP) Luca MONTENOVI

②



ADD.º ord. 23/14